

STUDIO GHIDINI, GIRINO &amp; ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

## Ecco la risposta normativa alla Psd2 sui pagamenti

**A** livello europeo i pagamenti con il contante rappresentano ancora una percentuale rilevante (da dati Bce il 78,8%), ma nelle intenzioni dei cittadini dell'Eurozona l'addio alla banconota non è considerato un miraggio: solo il 32% della popolazione europea ha dichiarato di preferire il contante agli altri strumenti di pagamento. Si comprende così appieno il senso delle disposizioni dettate dalla direttiva 2015/2366, meglio nota come Psd2, che ha modificato la disciplina europea sui servizi di pagamento, volta a creare un mercato unico dei servizi di pagamento sempre più agile, sicuro ed economico. Ad esempio, se l'utilizzatore è titolare di un conto accessibile online, per disporre un pagamento non sarà più necessario rivolgersi alla propria banca. È oggi possibile avvalersi del cosiddetto prestatore di servizi di disposizione, il quale, iscritto in un apposito albo tenuto da Bankitalia, effettuerà l'operazione per conto del pagatore. Piccolo particolare: tali soggetti non deterranno in nessun momento i fondi del pagatore bensì si dovranno interfacciare direttamente con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del

conto (leggasi: la banca) che avrà uno specifico obbligo di cooperazione. Nell'epoca dei pagamenti veloci via internet (compra con un click) i colossi dell'e-commerce già si fregano le mani. Sul piano legale, però, in caso di non corretta o tardiva esecuzione il cliente avrà due soggetti su cui rivalersi a seconda dell'effettivo soggetto inadempiente.

In tema di sicurezza, viene oggi imposto l'obbligo, già sancito dall'Abf, di adottare sistemi di autenticazione forte da parte del prestatore di servizi di pagamento in caso di operazioni disposte mediante canali alternativi allo sportello. Si tratta dell'adozione dei presidi tecnici indicati nel Regolamento della Commissione Europea 27/11/2017, che dovranno basarsi su due o più elementi caratterizzati rispettivamente dalla knowledge (qualcosa che può essere conosciuto solo dall'utente), possession (qualcosa che può essere posseduto solo dall'utente) e inherence (qualcosa che caratterizza l'utente): insomma il principio del token o della one time password. Il regime di protezione conferma un principio che sinora era stato di sola fonte giurisprudenziale. In tale contesto se il cliente contesta

l'operazione l'onere della prova è rovesciato. Spetta infatti al prestatore del servizio dimostrare che i suoi sistemi non hanno registrato malfunzionamenti e che il danno si deve alla colpa grave del cliente, che viene già ora riconosciuta quando il cliente abbia utilizzato il token salvo casi estremi di malware malevoli. La novità è che la franchigia di risarcimento, prima fissata in 150 euro, passa ora a 50 euro oppure a 0 nel caso in cui al cliente non sia stata data la possibilità dalla banca di utilizzare l'autenticazione rafforzata ovvero il cliente non si sia potuto avvedere del pagamento non autorizzato prima della sua esecuzione. Nel mirino anche le commissioni interbancarie sulle operazioni compiute dai consumatori tramite carte di debito: viene fissato un tetto massimo dello 0,2% del valore di ciascuna operazione. Ultimo particolare: la vigilanza sul rispetto delle condizioni economiche sarà demandata a Bankit di concerto con il Garante della Concorrenza: quest'ultimo avrà il potere di inibire la continuazione e gli effetti di pratiche poste in essere in violazione della Psd2.

**Roberto Pavia**